



COMUNE DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 del 21/12/2011

Deliberazione in pubblicazione all'Albo
Pretorio di questo Comune dal

23 DIC. 2011

Presiede la Presidente Del Consiglio MACCIONI TITINA

E' PRESENTE IL SINDACO FILIPPESCHI MARCO

Sono inoltre presenti gli Assessori CASSONE ANTONIO CERRI FABRIZIO
CHIOFALO MARIA LUISA CICCONI MARIA PAOLA ELIGI FEDERICO FORTE
GIUSEPPE GAY DAVID PANICHI SILVIA SERFOGLI ANDREA VIALE GIOVANNI
ZAMBATO YLENIA

Assiste il Segretario Generale NOBILE ANGELA

Scrutatori: Consiglieri MAFFI ANTONIO SCARAMUZZINO
CARMELO CECCARELLI VALTER

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO SULLE TARIFFE PER LA
SOSTA A PAGAMENTO DEI VEICOLI. ANNO 2011.**

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva il .

Comunicata a:
BERTI GABRIELE
Urbanistica e mobilità
GRUPPI CONSILIARI
ORGANO DI REVISIONE
SASSETTI CLAUDIO
UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO
ASS. GIOVANNI VIALE

Consiglieri in carica:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
BALZI MASSIMO	P	GARZELLA GIOVANNI	P
BANI GIULIANO	P	GORRERI ALESSANDRO	A
BANI MARCO	P	LANDUCCI STEFANO	P
BEDINI FILIPPO	P	LUPERINI ROBERTA	A
BINI MAURIZIO	P	MACCIONI TITINA	P
BONGIOVANNI PATRIZIA	P	MAFFI ANTONIO	P
BRANCHITTA LUIGI	P	MANCINI PAOLO	P
BRONZINI MIRELLA	P	MAZZEO ANTONIO	P
BUSCEMI RICCARDO	P	MODAFFERI SANDRO	P
CAMMILLI ANDREA	P	MONACO MARCO	P
CAPECCHI FRANCESCO	A	MONCERI FRANCESCO	P
CECCARELLI VALTER	P	PASSARELLI LIO MICHELE	P
CHIARUGI MASSIMO	P	PETRUCCI DIEGO	P
CHINCARINI MARIA LUISA	A	PISANI NICOLA	P
COGNETTI PAOLO	P	SBRANA VERONICA	P
DE NERI MARIACHIARA	P	SCARAMUZZINO CARMELO	P
DEI TORTO RANIERI	P	SILVESTRI SILVIA	P
DI LUPO MICHELE	P	TITONI LUCA PAOLO	P
FILIPPESCHI MARCO	P	VENTURA GIUSEPPE	P
GALLO SANDRO	P	ZAPPACOSTA CARMINE	P
GANGEMI CAYETANO ROQUE	P		

La Presidente Del Consiglio
MACCIONI TITINA

Il Segretario Generale
NOBILE ANGELA

OGGETTO: Modifica al regolamento sulle tariffe per la sosta a pagamento dei veicoli. Anno 2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con delibera C.C. n. 21 del 26-3-2009 è stato approvato un regolamento per la tariffazione della sosta a pagamento dei veicoli che transitano e sostano nel centro abitato di Pisa;
- con delibera C.C. n. 76 del 22/12/2010 sono state approvate modifiche al suddetto regolamento
- con delibera CC n. del 19 del 9/06/2011 sono state apportate ulteriori modifiche.

Considerato che la formulazione degli articoli 3. e 4. del regolamento relativi alla sosta ed alla tariffazione dei veicoli atipici in via Pietrasantina può dar luogo a più di un'interpretazione con il rischio di contenziosi con le ditte proprietarie, contenziosi difficilmente gestibili da un punto di vista giuridico;

Ritenuto, pertanto, necessario fornire un'interpretazione univoca opportuno;

Visto il testo modificato del regolamento che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato B), con testo vigente a fronte;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267 del 18.08.2000) che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato A)

A maggioranza dei votanti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti: 37

Favorevoli: 23

Contrari: 11 (Titoni, Buscemi, Cognetti, Balzi, Mancini, Petrucci, Silvestri, Maffi, Bronzini, Bedini, Garzella)

Astenuti: 03 (Bini, Scaramuzzino, Modafferi)

D E L I B E R A

di approvare la modifica degli art. 3. e dell'art. 4. del regolamento nel testo predisposto ed allegato al presente atto, denominato allegato B

ALLEGATO B)

Modifiche al Regolamento sulle tariffe della sosta a pagamento dei veicoli

<u>Testo vigente</u>	<u>Testo modificato</u>
<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO SULLE TARIFFE DELLA SOSTA A PAGAMENTO DEI VEICOLI</p> <p>Art. 1 – Oggetto 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge e dalle relative norme di attuazione, il presente Regolamento detta la disciplina generale delle tariffe della sosta a pagamento dei veicoli nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000. 2. La sosta a pagamento dei veicoli nel territorio comunale è istituita e disciplinata secondo gli atti già adottati dal Comune di Pisa alla data di approvazione del presente Regolamento e da quelli che saranno successivamente adottati secondo la normativa in vigore e la competenza degli organi.</p> <p>Art. 2 – Tariffe per la sosta delle autovetture 1. Per la sosta a pagamento delle autovetture in ambito urbano si applicano le seguenti tipologie di tariffazione: a) tariffazione ridotta, per i residenti nel territorio comunale o domiciliati per motivi di studio o di lavoro nello stesso, per i quali deve essere garantita una riduzione delle tariffe così da privilegiare i loro spostamenti rispetto a quelli della generalità degli utenti; b) tariffazione ordinaria, per tutte le categorie di utenti diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), al fine di incrementare l'utilizzo dei parcheggi scambiatori gratuiti e l'uso del servizio di trasporto pubblico locale. 2. Le tariffe relative alle singole zone urbane destinate alla sosta devono essere differenziate tenendo conto della distanza dalla zona centrale della città. 3. Possono essere previste autorizzazioni annuali a carattere oneroso per la sosta dei residenti o domiciliati per motivi di studio o di lavoro nel quartiere di appartenenza.</p> <p>Art. 3 – Tariffe per la sosta degli autobus turistici 1. Gli autobus turistici e quelli che svolgono servizi autorizzati di rilevanza provinciale, regionale o nazionale devono giungere al parcheggio scambiatore, appositamente attrezzato per accogliere tale tipologia di veicoli, mediante uno o più percorsi individuati con esattezza, evitando il più possibile la zona centrale della città, in modo da limitare sia le emissioni che la congestione del traffico. 2. Il parcheggio scambiatore idoneo all'accoglienza</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO SULLE TARIFFE DELLA SOSTA A PAGAMENTO DEI VEICOLI</p> <p>Art. 1 – Oggetto 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge e dalle relative norme di attuazione, il presente Regolamento detta la disciplina generale delle tariffe della sosta a pagamento dei veicoli nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000. 2. La sosta a pagamento dei veicoli nel territorio comunale è istituita e disciplinata secondo gli atti già adottati dal Comune di Pisa alla data di approvazione del presente Regolamento e da quelli che saranno successivamente adottati secondo la normativa in vigore e la competenza degli organi.</p> <p>Art. 2 – Tariffe per la sosta delle autovetture 1. Per la sosta a pagamento delle autovetture in ambito urbano si applicano le seguenti tipologie di tariffazione: a) tariffazione ridotta, per i residenti nel territorio comunale o domiciliati per motivi di studio o di lavoro nello stesso, per i quali deve essere garantita una riduzione delle tariffe così da privilegiare i loro spostamenti rispetto a quelli della generalità degli utenti; b) tariffazione ordinaria, per tutte le categorie di utenti diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), al fine di incrementare l'utilizzo dei parcheggi scambiatori gratuiti e l'uso del servizio di trasporto pubblico locale. 2. Le tariffe relative alle singole zone urbane destinate alla sosta devono essere differenziate tenendo conto della distanza dalla zona centrale della città. 3. Possono essere previste autorizzazioni annuali a carattere oneroso per la sosta dei residenti o domiciliati per motivi di studio o di lavoro nel quartiere di appartenenza.</p> <p>Art. 3 – Tariffe per la sosta degli autobus turistici 1. Gli autobus turistici e quelli che svolgono servizi autorizzati di rilevanza provinciale, regionale o nazionale devono giungere al parcheggio scambiatore, appositamente attrezzato per accogliere tale tipologia di veicoli, mediante uno o più percorsi individuati con esattezza, evitando la zona centrale della città, in modo da limitare sia le emissioni che la congestione del traffico. 2. Il parcheggio scambiatore idoneo all'accoglienza</p>

degli autobus (sia quelli turistici che quelli che svolgono servizi autorizzati di rilevanza provinciale, regionale o nazionale) deve garantire una serie di servizi rivolti ai turisti, agli autisti e agli autobus stessi, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: servizio di ristoro, servizi navetta di collegamento ai luoghi di maggiore interesse turistico, accoglienza turistica, servizi igienici, distributore di carburante, presenza di servizi di autolavaggio per la pulizia dei mezzi etc..

3. A fronte dell'offerta di tali servizi è prevista una tariffazione per la sosta degli autobus suddetti articolata in funzione della frequenza dell'uso del parcheggio e dell'accessibilità al centro, con rilascio del relativo contrassegno che ha validità 24 ore.

4. Possono essere previste riduzioni tariffarie per:

- a) gli autobus che trasportano comitive che pernottano in uno degli alberghi presenti sul territorio comunale e sul territorio dei comuni dell'area pisana come definita dal Piano Strategico previa sottoscrizione, da parte degli albergatori, di apposita convenzione con il Comune di Pisa volta a favorire lo sviluppo turistico del territorio; i mezzi utilizzati per il trasporto delle comitive avranno la possibilità di ottenere, a titolo oneroso, l'accesso al centro urbano ed eventualmente alla ZTL per accompagnare i turisti alla o dalla struttura alberghiera che li ospita durante il loro soggiorno a Pisa;
- b) gli autobus che trasportano comitive le quali hanno prenotazioni per la ristorazione in ristoranti presenti sul territorio comunale previa sottoscrizione, da parte dei ristoratori, di apposita convenzione con il Comune di Pisa volta a favorire lo sviluppo turistico del territorio;
- c) gli autobus che trasportano comitive che hanno prenotazioni per guide turistiche con sede di lavoro nel territorio comunale previa sottoscrizione, da parte delle guide o delle loro associazioni, di apposita convenzione con il Comune di Pisa volta a favorire lo sviluppo turistico del territorio;
- d) gli autobus che trasportano comitive scolastiche;
- e) gli autobus che trasportano comitive che hanno prenotazioni per la visita ai musei presenti sul territorio comunale;
- f) gli autobus che effettuano servizi autorizzati di cui all'art. 14 della L.R. n. 42/1998 e successive modifiche e integrazioni, con possibilità di abbonamenti;
- g) gli autobus che trasportano passeggeri diretti a manifestazioni politiche, sindacali, religiose, sportive o teatrali;
- h) gli autobus che trasportano comitive di persone disabili, in particolare se organizzate da

degli autobus (sia quelli turistici che quelli che svolgono servizi autorizzati di rilevanza provinciale, regionale o nazionale) deve garantire una serie di servizi rivolti ai turisti, agli autisti e agli autobus stessi, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: servizio di ristoro, servizi navetta di collegamento ai luoghi di maggiore interesse turistico, accoglienza turistica, servizi igienici, distributore di carburante, presenza di servizi di autolavaggio per la pulizia dei mezzi etc..

3. A fronte dell'offerta di tali servizi è prevista una tariffazione per la sosta degli autobus suddetti articolata in funzione della frequenza dell'uso del parcheggio e dell'accessibilità al centro, con rilascio del relativo contrassegno che ha validità 24 ore.

4. Possono essere previste riduzioni tariffarie per:

- a) gli autobus che trasportano comitive che pernottano in uno degli alberghi presenti sul territorio comunale e sul territorio dei comuni dell'area pisana come definita dal Piano Strategico previa sottoscrizione, da parte degli albergatori, di apposita convenzione con il Comune di Pisa volta a favorire lo sviluppo turistico del territorio; i mezzi utilizzati per il trasporto delle comitive avranno la possibilità di ottenere, a titolo oneroso, l'accesso al centro urbano ed eventualmente alla ZTL per accompagnare i turisti alla o dalla struttura alberghiera che li ospita durante il loro soggiorno a Pisa;
- b) gli autobus che trasportano comitive le quali hanno prenotazioni per la ristorazione in ristoranti presenti sul territorio comunale previa sottoscrizione, da parte dei ristoratori, di apposita convenzione con il Comune di Pisa volta a favorire lo sviluppo turistico del territorio;
- c) gli autobus che trasportano comitive che hanno prenotazioni per guide turistiche con sede di lavoro nel territorio comunale previa sottoscrizione, da parte delle guide o delle loro associazioni, di apposita convenzione con il Comune di Pisa volta a favorire lo sviluppo turistico del territorio;
- d) gli autobus che trasportano comitive scolastiche;
- e) gli autobus che trasportano comitive che hanno prenotazioni per la visita ai musei presenti sul territorio comunale;
- f) gli autobus che effettuano servizi autorizzati di cui all'art. 14 della L.R. n. 42/1998 e successive modifiche e integrazioni, con possibilità di abbonamenti;
- g) gli autobus che trasportano passeggeri diretti a manifestazioni politiche, sindacali, religiose, sportive o teatrali;
- h) gli autobus che trasportano comitive di persone disabili, in particolare se organizzate da

associazioni di categoria, con possibilità di fermata in Largo Cocco Griffi;

~~i) i veicoli atipici autorizzati a sostare sul parcheggio di via Pietrasantina previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di Pisa, volta a favorire l'uso per motivi didattici, culturali e sociali e a favorire lo sviluppo turistico della città.~~

5. Sono esenti dal pagamento:

- a) gli autobus che effettuano il servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano;
- b) gli autobus di proprietà del Comune di Pisa;
- c) gli autobus che effettuano il servizio di trasporto scolastico per le scuole del Comune di Pisa;
- d) gli autobus delle Forze Armate e dei corpi militari dello Stato, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco;
- e) gli autobus privi di passeggeri aventi la rimessa all'interno del territorio comunale, limitatamente all'ingresso ed all'uscita dalla rimessa stessa, purché muniti di idonea autorizzazione;
- f) su richiesta da parte degli stessi interessati, gli autobus che trasportano comitive, in partenza e in arrivo da/a Pisa, di enti con sede nel comune di Pisa senza fini di lucro o istituti scolastici.

Art. 4 – Veicoli atipici

I veicoli atipici che transitano sul territorio comunale su un percorso autorizzato dal Comune di Pisa e che hanno il loro punto di arrivo e di sosta nel parcheggio di via Pietrasantina, a fronte degli stessi servizi offerti ai bus turistici, pagheranno anch'essi una tariffa per la sosta a carattere forfettario.

Art. 5 - Veicoli di massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone

- 1) I veicoli di massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone che transitano all'interno del centro abitato di Pisa (con l'esclusione del transito lungo i "corridoi di trasporto merci" individuati dall'ordinanza 181/2007 e s.m.i. all'interno dei quali non vige il divieto di transito) pagheranno una tariffa giornaliera o annuale;

associazioni di categoria, con possibilità di fermata in Largo Cocco Griffi;

5. Sono esenti dal pagamento:

- a) gli autobus che effettuano il servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano;
- b) gli autobus di proprietà del Comune di Pisa;
- c) gli autobus che effettuano il servizio di trasporto scolastico per le scuole del Comune di Pisa;
- d) gli autobus delle Forze Armate e dei corpi militari dello Stato, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco;
- e) gli autobus privi di passeggeri aventi la rimessa all'interno del territorio comunale, limitatamente all'ingresso ed all'uscita dalla rimessa stessa, purché muniti di idonea autorizzazione;
- f) su richiesta da parte degli stessi interessati, gli autobus che trasportano comitive, in partenza e in arrivo da/a Pisa, di enti con sede nel comune di Pisa senza fini di lucro o istituti scolastici.

Art. 4 – Veicoli atipici

I veicoli atipici che transitano sul territorio comunale su un percorso autorizzato dal Comune di Pisa e che hanno il loro punto di arrivo e di sosta nel parcheggio di via Pietrasantina, a fronte degli stessi servizi offerti ai bus turistici, pagheranno anch'essi una tariffa per la sosta a carattere forfettario.

I veicoli atipici autorizzati a sostare sul parcheggio di via Pietrasantina, previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di Pisa, volta a favorire l'uso per motivi didattici, culturali e sociali e a favorire lo sviluppo turistico della città, potranno usufruire di una riduzione tariffaria fino ad un massimo del 50%.

Art. 5 - Veicoli di massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone

- 1) I veicoli di massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone che transitano all'interno del centro abitato di Pisa (con l'esclusione del transito lungo i "corridoi di trasporto merci" individuati dall'ordinanza 181/2007 e s.m.i. all'interno dei quali non vige il divieto di transito) pagheranno una tariffa giornaliera o annuale;
- 2) La tariffa terrà conto dell'estensione

- 2) La tariffa terrà conto dell'estensione dell'area all'interno della quale viene autorizzato il transito, con particolare riguardo al fatto che il transito avvenga anche nella ZTL
- 3) Sono esonerati dal pagamento i veicoli:
 - 3.a) adibiti a pubblico servizio o che trasportano materiali o attrezzi a tal fine occorrenti;
 - 3.b) militari e delle forze di polizia;
 - 3.c) utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche purché ciò sia documentato da regolare permesso a costruire e dichiarazione di inizio lavori (relativo alle opere di urbanizzazione) o da apposita dichiarazione della Pubblica Amministrazione che ha appaltato i lavori
 - 3.d) adibiti alla pulizia delle strade o alla raccolta dei rifiuti solidi urbani
 - 3.e) adibiti al trasporto di materiali o attrezzi occorrenti per eventi culturali, di pubblico spettacolo in genere e per manifestazioni storiche e sportive
- 4) Possono essere previste riduzioni tariffarie per le imprese aventi sede all'interno del territorio comunale da attuare con delibera di Giunta

Art. 6 – Determinazione delle tariffe

1. Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, le tariffe per la sosta sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale e periodicamente aggiornate dalla stessa.

Art. 7 – Sanzioni

1. Ai soggetti che circolano con i mezzi interessati dal presente provvedimento senza contrassegno o con contrassegno non corrispondente a quello previsto, sarà applicata la sanzione di legge (art. 7 CdS per divieto di transito);
2. L'accertamento della sanzione ai sensi del C.d.S. sarà considerato il presupposto per dar luogo al recupero della tariffa, per ingresso e sosta, illegittimamente evasa;

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della presente delibera

dell'area all'interno della quale viene autorizzato il transito, con particolare riguardo al fatto che il transito avvenga anche nella ZTL

- 3) Sono esonerati dal pagamento i veicoli:
 - 3.a) adibiti a pubblico servizio o che trasportano materiali o attrezzi a tal fine occorrenti;
 - 3.b) militari e delle forze di polizia;
 - 3.c) utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche purché ciò sia documentato da regolare permesso a costruire e dichiarazione di inizio lavori (relativo alle opere di urbanizzazione) o da apposita dichiarazione della Pubblica Amministrazione che ha appaltato i lavori
 - 3.d) adibiti alla pulizia delle strade o alla raccolta dei rifiuti solidi urbani
 - 3.e) adibiti al trasporto di materiali o attrezzi occorrenti per eventi culturali, di pubblico spettacolo in genere e per manifestazioni storiche e sportive
- 4) Possono essere previste riduzioni tariffarie per le imprese aventi sede all'interno del territorio comunale da attuare con delibera di Giunta

Art. 6 – Determinazione delle tariffe

1. Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, le tariffe per la sosta sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale e periodicamente aggiornate dalla stessa.

Art. 7 – Sanzioni

3. Ai soggetti che circolano con i mezzi interessati dal presente provvedimento senza contrassegno o con contrassegno non corrispondente a quello previsto, sarà applicata la sanzione di legge (art. 7 CdS per divieto di transito);
4. L'accertamento della sanzione ai sensi del C.d.S. sarà considerato il presupposto per dar luogo al recupero della tariffa, per ingresso e sosta, illegittimamente evasa;

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della presente delibera



COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

della Giunta
Comunale
 del Consiglio
Comunale

Modifica al regolamento sulle tariffe per la sosta a pagamento dei veicoli. Anno 2011.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, dando atto che:

comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa;
 non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa.

Pisa,

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
URBANISTICA
Arch. Gabriele Berti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento di contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n°

Prenotazione di impegno n°

Pisa,

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Claudio Sassetti

Nota di avvenuta trasmissione

Ricevuta la proposta di deliberazione in oggetto.

Pisa,

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Claudio Sassetti